

**NOTA ILLUSTRATIVA**

**LEGGE 29 aprile 2024, n. 56**

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19,  
RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

È stata pubblicata, nella [Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19](#), la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro, rinviando alla comunicazione Ance del 30.04.2024 per l'analisi delle novità relative alla c.d. "patente a crediti".

<p><b>ART. 12 COMMA 8</b></p> <p><b>ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p>	<p>Il comma 8 dell'art. 12 stabilisce che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e 50, comma 4, del DL n. 77/2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali (di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.</p> <p>Qualora gli investimenti o gli interventi di cui sopra abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 68/1999 e dall'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, le predette disposizioni si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.</p>
<p><b>ART. 13</b></p> <p><b>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 DEL PNRR IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA ITS E DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA – ITS</b></p>	<p>Nell'ambito del Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, l'art. 13 apporta delle modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99.</p> <p>In particolare, al comma 1, lettera c), si prevede la modifica dell'art. 14 della citata legge, con inserimento, dopo il comma 5, di due commi aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5-bis, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8 (ossia il cofinanziamento delle Regioni dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato), non ha natura obbligatoria;</li> <li>- il 5-ter, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo (Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore) possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.</li> </ul>

<p><b>ART. 29, COMMA 1</b></p> <p><b>ASSENZA DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE PER I BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI</b></p>	<p>Viene modificato il comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.</p> <p>Tali benefici sono subordinati al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Con la modifica in esame, viene richiesta altresì l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro.</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis, il quale dispone che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al predetto comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra.</p> <p>In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.</p>
<p><b>ART. 29, COMMA 2</b></p> <p><b>APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE</b></p>	<p>Viene modificato l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro.</p> <p>In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui <i>“Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento <u>economico e normativo</u> complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro <u>comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</u>, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”</i>.</p> <p>Si rileva che tale previsione è stata modificata rispetto alla norma contenuta nel DL anche a seguito dell'intervento dell'Ance che, con specifiche proposte normative, ha richiesto l'inserimento del più ampio riferimento al “trattamento economico e normativo complessivo” (in luogo del solo trattamento normativo) e la sostituzione del concetto di contrattazione “maggiormente applicata” con il più corretto e ormai consolidato criterio riferito alla rappresentatività, in termini comparativi, della contrattazione stessa.</p> <p>Inoltre, viene prevista la responsabilità solidale, di fatto già esistente, per l'utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui al medesimo art. 18, comma 5-bis.</p> <p>Si tratta dei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del predetto d.lgs., ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti.</p>

	<p>La responsabilità solidale è altresì prevista nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto.</p>
<p><b>ART. 29, COMMA 3</b></p> <p><b>SANZIONI PER LAVORO NERO</b></p>	<p>Viene sostituito il numero 1, della lettera d), comma 445, art. 1, della legge n. 145/2018.</p> <p>In particolare, è previsto l'aumento al 30% (in luogo del 20%) della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (c.d. "maxisanzione per lavoro nero"), di cui all'art. 3, D.L. n. 12/2002.</p>
<p><b>ART. 29, COMMI 4 E 5</b></p> <p><b>MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI APPALTO, DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</b></p>	<p>Viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo sanzioni di natura penale nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto o distacco illeciti, ossia privi dei requisiti di legge.</p> <p>Tra le modifiche apportate al suddetto regime sanzionatorio, si segnalano, in particolare, le seguenti nuove disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del medesimo d. lgs. n. 276/2003 (somministrazione di lavoro) è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;</li> <li>- nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;</li> <li>- nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</li> </ul> <p>Inoltre, con il nuovo comma 5-ter del citato art. 18 (e la contestuale abrogazione dell'art. 38-bis del d. lgs. n. 81/2015), viene inasprita la sanzione penale già prevista nel caso della c.d. somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell'ipotesi di appalto o distacco non genuini): quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>Infine, con l'inserimento dei nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, è stato previsto rispettivamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli importi delle sanzioni previste dal citato art. 18 sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;</li> <li>- l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (come era già stabilito, per le previgenti sanzioni di natura amministrativa, dal d. lgs. n. 8/2016).</li> </ul>

<p><b>ART. 29, COMMA 7, 8 E 9</b></p> <p><b>ISCRIZIONE NELLA LISTA DI CONFORMITÀ INL PER IMPRESE VIRTUOSE</b></p>	<p>All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "Lista di conformità INL".</p> <p>Per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella "Lista di conformità INL", i datori di lavoro in possesso del suddetto attestato non sono sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p> <p>In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla predetta Lista di conformità INL.</p>
<p><b>ART. 29, COMMI 10, 11, 12, 13 E 14</b></p> <p><b>OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONGRUITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI</b></p>	<p>Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.</p> <p>Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.</p> <p>L'esito dell'accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.</p> <p>All'accertamento della violazione di cui sopra, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.</p> <p>Sul punto, si rileva che l'Ance è intervenuta, con la presentazione di specifiche proposte emendative, per richiedere, in linea con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità, l'eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il DM non prevede alcun limite di applicazione) e la sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal DM (70.000€).</p> <p>A seguito di tale richiesta avanzata dall'Ance è stato accolto un Ordine del giorno (9/1752-A/17) con cui si impegna il Governo a "valutare gli effetti applicativi dell'articolo 29, commi 11 e 12, [...] al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, la modifica delle</p>

	<p>disposizioni in questione, eliminando, al comma 11, la soglia prevista per gli appalti pubblici e riducendo, al comma 12, la soglia per gli appalti privati da 500.000 a 70.000 euro o comunque prevedendo quest'ultima soglia quale presupposto, sempre negli appalti privati, per l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta”.</p>
<p><b>ART. 30</b></p> <p><b>MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO</b></p> <p><b>COMMI 1-4</b></p> <p><b>COMMI 5-9</b></p>	<p>Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell'accertamento delle violazioni in ambito contributivo e al relativo apparato sanzionatorio.</p> <p>Con una serie di modifiche all'art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva.</p> <p>Nell'ambito di tali modifiche, tra l'altro, viene introdotta una disposizione che prevede, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile applicabile rispettivamente per omissione o evasione contributiva (come novellata) è dovuta nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento in forma rateale, tale misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata.</p> <p>Vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l'attività già svolta dall'Inps per promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favorisca l'emersione di basi imponibili “sommerse” attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.</p> <p>Nello specifico, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, quest'ultimo può mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente medesimo (acquisite direttamente o pervenute da terzi), relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente, a sua volta, può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall'Istituto.</p>
<p><b>COMMI 10-14</b></p>	<p>Viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell'Inps, prevedendo che, <u>a decorrere dal 1° settembre 2024</u>, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi <u>o a titolo di responsabilità solidale</u>) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.</p> <p>Tra gli strumenti a disposizione dell'Inps a tal fine, è prevista, tra l'altro, la facoltà di invitare il contribuente (o soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto specifici rapporti con</p>

quest'ultimo) a fornire dati o notizie o ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti del contribuente stesso.

Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest'ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica un regime sanzionatorio "agevolato".

---